



DPC – DIPARTIMENTO TERRITORIO-AMBIENTE

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025

UFFICIO: A.I.A.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., art. 29-octies – Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

DITTA: Società Agricola Valle dei Pini S.r.l. – Allevamento Valle dei Pini 5 e 6, Località Piane Cargine, Atri (TE)

Sede impianto: Località Piane Cargine, Atri (TE)

Attività svolta: Allevamento intensivo di pollame.

Codice IPPC di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

6.6 a): *“Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame”.*

IL DIRIGENTE

(D.G.R. n. 469 del 24/06/15 e s.m.i.)

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;
- il Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la L.R. n. 31 del 01/10/2013, *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”*;
- la D.G.R. n. 461 del 03/05/2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente *“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento”* che fissa, nell’Allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13/08/2007, avente per oggetto: *“Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D.Lgs. 59/07: approvazione modulistica”*;
- la D.G.R. n. 233 del 26/03/2008, avente per oggetto: *“Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Modifica ed integrazione”*;

- la D.G.R. n. 1154 del 27/11/2008 recante *“Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D.Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D.Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”: art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008”*;
- il D.M. 24/04/2008 inerente *“Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59 del 2005”*;
- la D.G.R. n. 308 del 24/06/2009 recante *“DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008”*;
- la D.G.R. n. 310 del 29/06/2009 che ha modificato il punto 1 della D.G.R. n. 28/04 individuando il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali quale Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie riportate nell’Allegato VIII del D.Lgs. 152/2006;
- l’art. 5 della L.R. n. 64/97 che stabilisce i compiti dell’ARTA;
- la L.R. n. 31 del 29/07/2010 recante *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)”* ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;
- la D.G.R. n. 917 del 23/12/2011 avente ad oggetto *“Approvazione di “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. L), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”*;
- le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 recante: *“Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Capo I - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”*;
- la D.G.R. n. 469 del 24/06/2015 avente ad oggetto: *“Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali-Modifica di cui alla DGR n. 310 del 29/06/09”*;
- la D.G.R. n. 254 del 28/04/2016 avente ad oggetto: *“D.Lgs. 03/04/06, n. 152 e ss.mm.ii. - L.R. 19/12/07, n.45 e ss.mm.ii. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n.790 del 03/08/07 – DGR n.808 del 31/12/09 e DGR n.656 del 16/09/13”*;
- la D.G.R. n. 917 del 23/12/2011 recante *“Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)” - Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati” - Approvazione di “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”*;
- la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2017/302 del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- la D.G.R. n. 118 del 07/02/2019 recante *“Revoca e Sostituzione integrale dell’Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. l), l-*

bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” della DGR 917/11, con l’Allegato 1 “Adeguamento delle Linee guida e criteri tecnici per l’individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” - Parte II Titolo III “Procedure inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale” – Approvazione linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art.5, comma 1, lett. l), art. 29-nonies)”;

- il D.M. n. 95 del 15/04/2019 che stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006;
- il Decreto Direttoriale, del 28 giugno 2023, n. 309 del Direttore Generale della Direzione Generale “Valutazioni Ambientali” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2023, n. 159, che ha approvato gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”, elaborati dal “Coordinamento Emissioni” previsto dall’articolo 281, comma 9, del D.Lgs. 152/2006;
- la D.G.R. n. 933 del 20/12/2023 avente ad oggetto: “D.Lgs. 152/2006, art. 272-bis – Decreto Direttoriale 28 giugno 2023, n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica recante “Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività (di seguito indirizzi). Istituzione tavolo di lavoro regionale in materia di emissioni odorigene”;
- l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 93/79 del 27/03/2009 rilasciata alla Società Agricola Valle dei Pini S.r.l. per l’esercizio dell’allevamento avicolo sito nel Comune di Atri (TE) in Loc. Piane Cargine;

DATO ATTO che l’attività esercitata dalla Ditta rientra fra le categorie di attività industriali di cui all’Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006, punto 6.6 a) “Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame”;

ACQUISITA in atti al prot. n. RA/214536 del 30/08/2013, l’istanza di rinnovo dell’A.I.A. ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, dalla Società Agricola Valle dei Pini S.r.l., per l’installazione IPPC relativa all’allevamento avicolo sito in Loc. Piane Cargine, Atri (TE);

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/292756 del 25/11/2013 il Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria e SINA ha provveduto a comunicare alla Ditta l’avvio del procedimento di rinnovo dell’A.I.A.;

ACQUISITA in atti ai prott. nn. RA/270898 del 31/10/2013 e RA/69848 del 11/03/2014 la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta ai fini del rinnovo dell’A.I.A.;

ACQUISITA in atti al prot. n. RA/315871 del 27/11/2014 la nota con cui la Ditta ha avanzato richiesta di modifica della potenzialità dell’allevamento ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che, giusta nota prot. n. RA/109525 del 24/04/2015, a seguito di parere ARTA prot. n. 4263 del 08/04/2015, l’A.C. ha ritenuto non sostanziale la richiesta di modifica della potenzialità dell’allevamento;

VISTO il contenuto della nota prot. n. RA/250633 del 09/09/2019 con cui il Servizio DPC025 ha provveduto a riavviare il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’A.I.A., a seguito della trasmissione da parte della Ditta della documentazione acquisita in atti ai prott. nn. RA/198491 del 14/07/2019 e RA/199213, RA/199217 del 05/07/2019;

PRESO ATTO della nota prot. n. 47534/2019, acquisita in atti al prot. n. RA/277672 del 04/10/2019, con cui ARTA ha richiesto integrazioni;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/299095 del 25/10/2019, con cui l'A.C. ha richiesto al Gestore le integrazioni documentali evidenziate nella sopraccitata Relazione Tecnica ARTA;

PRESO ATTO della Decisione di Esecuzione (UE) n. 2017/302 del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

RILEVATA la necessità, nelle more del complessivo aggiornamento dell'Autorizzazione, di provvedere, entro il termine di cui al comma 3, lettera a) ed al comma 6 dell'articolo 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al rilascio di uno specifico Provvedimento recante l'esito della verifica dello stato di applicazione delle BATc;

PRESO ATTO del Provvedimento n. DPC025/054 del 15/02/2021 che ha aggiornato l'A.I.A. n. 93/79 del 27/03/2009 al fine di garantire la piena applicazione delle conclusioni sulle BAT, a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017;

ACQUISITA in atti al prot. n. RA/267368 del 12/07/2022 la comunicazione di modifica non sostanziale inoltrata dalla Ditta ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del 152/2006 e s.m.i., relativamente alla modifica della specie allevata da broiler a tacchini;

VISTA la nota prot. n. RA/281135 del 22/07/2022 con cui l'A.C. chiedeva al Gestore di verificare quanto segue: *"Qualora l'intervento proposto comporti, contestualmente alla variazione di specie allevata, anche l'incremento di ammoniaca totale emessa rispetto agli attuali quantitativi autorizzati, il Gestore è tenuto alla preventiva verifica della necessità di sottoporre la modifica alle procedure ambientali di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., atteso, inoltre, che gli allevamenti in questione superano già le soglie di cui alla lett. ac) dell'allegato III alla Parte Seconda"*;

ACQUISITA in atti al prot. n. RA/300558 del 09/08/2022 la documentazione inoltrata dalla Ditta a parziale rettifica dell'istanza di modifica in atti al prot. n. RA/267368 del 12/07/2022;

VISTA la nota prot. n. RA/308344 del 22/08/2022 con cui il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio ha chiesto ad ARTA di voler esprimere proprio parere tecnico di competenza relativamente alla modifica di cui sopra;

PRESO ATTO del parere prot. n. 49530/2022, acquisito in atti al prot. n. RA/436442 del 20/10/2022, con cui ARTA evidenziava che *"dai calcoli effettuati dal gestore si evince che riducendo il numero dei tacchini rispetto a quanto richiesto nella prima comunicazione si ristabilisce un equilibrio tra le due tipologie di allevamento broiler-tacchini per le emissioni di ammoniaca e che pertanto non si originano incrementi nel flusso di massa in emissione per tale inquinante"* e *"Si fa presente tuttavia che per l'inquinante PM10 l'estremo superiore dell'intervallo riportante i fattori di emissione per i tacchini è 20-40 volte più alto rispetto a quello relativo ai broiler (mentre l'estremo superiore per le emissioni di ammoniaca risultava 2-4 volte superiore) e, pertanto, il passaggio da allevamento di broiler a quello di tacchini determina anche un incremento del flusso di massa di PM10, che la Società non ha quantificato"*;

VISTA la nota prot. n. RA/501367 del 24/11/2022 con cui l'A.C., facendo seguito al parere ARTA prot. n. 49530/2022, ha chiesto alla Ditta di valutare anche l'incremento del flusso di massa di PM10 al fine di valutare la sostanzialità/non sostanzialità della modifica proposta, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006;

ACQUISITA in atti:

- al prot. n. RA/30684 del 25/01/2024 la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta ai fini del riesame complessivo dell'A.I.A.;
- ai prott. nn. RA/57395 del 13/02/2024 e RA/82562 del 26/02/2024 le note con cui la Ditta ha trasmesso:
 - i chiarimenti in merito alle emissioni di PM10, come richiesto da ARTA con nota prot. n. 49530/2022 e dall'A.C. con nota prot. n. RA/501367 del 24/11/2022, in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale di cui al prot. n. RA/300558 del 09/08/2022;
 - la Relazione di ricognizione e valutazione delle emissioni odorigene impianto esistente in base al Decreto Direttoriale Ministero Ambiente 309/06/2023, ai fini del riesame dell'A.I.A.;
 - la comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, corredata dal pagamento delle tariffe istruttorie, relativamente alle seguenti modifiche: posizionamento delle cuffie deflettenti verso il basso sui ventilatori di estrazione, in conformità alla BAT 13c; rifacimento della rete idrica sia delle acque meteoriche che delle acque di lavaggio; Realizzazione di piazzola impermeabilizzata per ospitare i cassoni scarrabili, per deposito temporaneo rifiuti;

RITENUTO necessario procedere con il riesame complessivo dell'Autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/83345 del 26/02/2024 il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio ha provveduto a comunicare alla Ditta la ripresa dei lavori della Conferenza dei Servizi per il procedimento di Riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 93/79 del 27/03/2009 e s.m.i., ai sensi dell'art. 29-octies Parte II del D.Lgs. 152/2006, con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 della L. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona;

PRESO ATTO della nota prot. n. 10416 del 19/03/2024, acquisita in atti al prot. n. RA/131067 del 26/03/2024, con cui ARTA ha richiesto integrazioni ai sensi dell'art. 2, comma 7 della L. 241/1990;

VISTA la nota prot. n. RA/131862 del 27/03/2024 con cui l'A.C. ha chiesto alla Ditta di riscontrare a quanto richiesto da ARTA nel su citato parere prot. n. 10416/2024;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/152552 del 11/04/2024 l'A.C., vista la nota del 09/04/2024, acquisita in atti al prot. n. RA/149047 stessa data, con cui la Ditta ha chiesto proroga di 15 giorni per la trasmissione della documentazione integrativa da produrre a riscontro della nota prot. n. RA/131862 del 27/03/2024 e del parere ARTA prot. n. 10416 del 19/03/2024, ha accolto la richiesta della Ditta e ha comunicato la sospensione dei lavori della Conferenza dei Servizi;

ACQUISITA in atti ai prott. nn. RA/168862 del 23/04/2024 e RA/186245 del 07/05/2024 la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta a riscontro della nota ARTA prot. n. 10416/2024;

PRESO ATTO della nota prot. n. RA/165766 del 22/04/2024, con cui l'Ufficio Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo (Cepagatti-Scerni) del DPD023 – Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo ha espresso *“parere positivo con le seguenti prescrizioni relative alla gestione degli effluenti zootecnici, da inserire nell'atto autorizzativo finale.*

1) Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici sono assimilati ai liquami, tuttavia se contengono sostanze pericolose non possono essere utilizzate per lo spandimento agronomico. In tal caso l'azienda dovrà gestire gli effluenti come rifiuto, ivi comprese le acque di lavaggio che si generano in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose.

2) Lo stoccaggio degli effluenti zootecnici prodotti deve avvenire nel rispetto delle norme stabilite nella Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di cui alla DGR n. 314 del 31/05/2021 e s.m.i. (di seguito Disciplina regionale).

3) Nell'eventualità in cui il Gestore dovesse provvedere in proprio all'utilizzazione agronomica degli effluenti prodotti, dovranno essere rispettate le tecniche di distribuzione, nonché i limiti e i divieti stabiliti nella Disciplina regionale.

4) In conformità a quanto previsto all'art. 5 della Disciplina regionale, dovrà in ogni caso essere data apposita comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, dando evidenza della loro cessione a terzi.

5) Qualora abbia terreni in conduzione sui quali effettua l'utilizzazione agronomica degli effluenti, il Gestore dovrà adempiere anche agli obblighi del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) di cui all'art. 8 della Disciplina regionale, a partire dalla prima campagna agraria successiva al rilascio dell'AIA.

6) A corredo del report annuale, il Gestore dovrà inserire il dato della produzione e cessione a terzi della lettiera esausta e inviarlo, oltre che agli Enti previsti, anche all'Ufficio regionale competente: Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo.”;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/190937 del 09/05/2024 l'A.C. ha convocato la riunione per la ripresa dei lavori della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i.,

VISTE la nota prot. n. 47197 del 05/06/2024, acquisita in atti al prot. n. RA/231655 del 06/06/2024, e la successiva nota prot. n. 49491 del 12/06/2024, acquisita in atti al prot. n. RA/244114 del 13/06/2024, con cui la ASL di Teramo ha richiesto alla Ditta il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio del parere igienico-sanitario;

PRESO ATTO della nota, acquisita in atti al prot. n. RA/234378 del 06/06/2024, con cui la Ditta ha comunicato di voler “rinunciare alla realizzazione di tutte le modifiche richieste con i vari atti presentati. In particolare:

1. Allevamento di tacchini;
2. Posizionamento di cuffie deflettenti verso il basso sui ventilatori di estrazione aria, come descritto in BAT 13c);
3. Rifacimento delle linee idriche delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio;
4. Realizzazione di una piazzola impermeabilizzata per ospitare i cassoni scarrabili coperti, destinati al deposito temporaneo dei rifiuti”;

PRESO ATTO della nota prot. n. 22541/2024, acquisita in atti al prot. n. RA/244075 del 13/06/2024, con cui ARTA ha trasmesso le valutazioni di competenza evidenziando, alla luce della su richiamata nota del Gestore datata 06/06/2024, la necessità di aggiornare la relazione di ricognizione degli odori ed il confronto con le BAT;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 14/06/2024, trasmesso con nota prot. n. RA/248743 del 17/06/2024, con cui la Conferenza si è conclusa con la sospensione dei lavori in attesa della presentazione da parte della Ditta della documentazione integrativa richiesta;

ACQUISITA in atti ai prott. nn. RA/295081 del 16/07/2024 e RA/296264 del 17/07/2024 la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta all'esito della Conferenza dei Servizi del 14/06/2024, con cui la Ditta ha aggiornato: PMC, confronto con le BATc, Piano Emergenze Odorigene, Relazione di ricognizione, elaborati planimetrici, ETD;

DATO ATTO che con nota prot. n. RA/3051110 del 24/07/2024 il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio ha comunicato la ripresa dei lavori della Conferenza di servizi con l'indicazione della data per la Conferenza asincrona indetta per il giorno 03/09/2024;

PRESO ATTO del seguente parere prot. n. 69293 del 27/08/2024, in atti al prot. n. RA/337829 stessa data, con cui la ASL di Teramo – Servizio d'Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica si è così espressa: *“Parere favorevole relativamente all'aspetto igienico-sanitario in merito alla procedura in oggetto, fatte salve le norme urbanistiche e di piano regolatore, le disposizioni in materia di impatto ambientale, nonché quanto di competenza degli altri Enti, a condizione che vengano rispettati tutti i valori limite previsti dalla normativa vigente. Il parere è vincolato alle prescrizioni impartite dall'ARTA Dip. Prov. di Teramo e da altri Enti per quanto di competenza”*;

PRESO ATTO del parere tecnico di ARTA Abruzzo prot. n. 33775/2024, acquisito in atti al prot. n. RA/344270 del 03/09/2024;

DATO ATTO che, entro il termine del 03/09/2024 sono pervenuti agli atti dell'A.C. i seguenti pareri/determinazioni relativi alla decisione oggetto della Conferenza:

- nota prot. n. RA/165766 del 22/04/2024, dell'Ufficio Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo (Cepagatti-Scerni) del DPD023 – Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo;
- nota prot. n. 69293 del 27/08/2024 della ASL di Teramo – Servizio d'Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, in atti al prot. n. RA/337829 del 27/08/2024;
- nota prot. n. 33775/2024 di ARTA Abruzzo, in atti al prot. n. RA/344270 del 03/09/2024;

VISTO il verbale della Conferenza asincrona trasmesso dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. RA/354784 del 11/09/2024;

VERIFICATO che il Gestore ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria, di cui al D.M. 24/04/08 ed alla D.G.R. n. 308/2009, e al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e dell'art. 3 del Decreto Interministeriale del 10/11/2011, dandone riscontro con le note acquisite ai prott. nn. RA/57395 del 13/02/2024, RA/295081 del 16/07/202 e RA/357595 del 12/09/2024;

PRESO ATTO, nelle more degli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011, dell'autocertificazione antimafia acquisita al prot. n. RA/357595 del 12/09/2024, con la quale i soggetti elencati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA

ART. 1

di rilasciare, a seguito di Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale 93/79 del 27/03/2009 e s.m.i., ai sensi dell'art. 29-octies Parte II del D.Lgs. 152/2006, alla Ditta **Società Agricola Valle dei Pini S.r.l.** (di seguito denominata Gestore), con sede legale in Strada Provinciale, 22 – Mosciano Sant'Angelo (TE) e sede operativa in Località Piane Cargine, Atri (TE), nella persona del Legale

Rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'impianto di allevamento avicolo denominato "Valle dei Pini 5 e 6"

L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

per l'esercizio dell'attività IPPC di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

6.6 a) "Allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame".

per una potenzialità massima produttiva pari a **250.500 capi/ciclo** come indicato nelle seguenti Tabelle:

N° capannone	Specie Allevata	Categoria Allevata	Posti/Ciclo	N° Cicli/Anno
1.1	Pollame	Broiler	250.500	5

B.4.1. Produzione per capannoni

N° capannone	Categoria di capi allevati	Tipo di stabulazione	SUS (mq/capo)	SUA (mq)	Potenzialità massima		Capi allevati 2017			
					N° capi (SUA/SUS)	Peso vivo tonn	N° capi per ciclo	N° cicli anno	Peso vivo per capo a fine ciclo kg	Peso vivo medio annuo tonn
1.1	Broiler	A terra con lettiera	0,0526	13.188	250.500	501,0	229.314	5	2,0	2.293,0
TOTALE				13.188	250.500	501,0	229.314	5	2,0	2.293,00

ART. 2

Ai sensi dell'art. 29-octies l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi 10 (dieci) anni dal presente Provvedimento.

Il Gestore sei mesi prima di detto termine è tenuto a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il riesame è comunque disposto negli altri casi previsti dall'art. 29-octies. In particolare, nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, il Gestore è tenuto a presentare domanda di riesame 6 mesi prima del termine temporale indicato al comma 6 dell'art. 29-octies, aggiornando la documentazione a corredo dell'istanza, tenendo conto dell'adeguamento alle conclusioni sulle BAT.

ART. 3

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente Autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Riesame con valenza di Rinnovo di cui all'art. 1 del presente Provvedimento è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche antimafia da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), ai sensi dell'articolo 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011. L'esito negativo delle predette verifiche comporterà la revoca del presente Provvedimento.

ART. 4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità Competente prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

ART. 5
EMISSIONI IN ATMOSFERA

Planimetria di riferimento: "*Planimetria impianto (emissioni in atmosfera)*", datata 09/07/2024 (in atti al prot. n. RA/295081 del 16/07/2024) – **Allegato 1 al presente Provvedimento.**

I valori limite di emissione fissati nel seguente Quadro delle Emissioni in Atmosfera (acquisito in atti al prot. n. RA/199217 del 05/07/2019) rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m3 a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diámetro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E1a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E1b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E1c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E2a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E2b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E2c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E3a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E3b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E3c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E4a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento; valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento; Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BRFF-RAT 1) su ciascun punto di emissione.

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lato sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E4b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E4c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E5a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E5b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E5c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E6a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E6b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E6c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E7a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E7b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento.

(**) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata (m³/h a 0°C e 0,101MPa)	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E7c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniacca	20	0,0612	0,72	238,7	
E8a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniacca	20	0,0612	0,72	238,7	
E9c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniacca	20	0,0612	0,72	238,7	
E10a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniacca	20	0,0612	0,72	238,7	
E10b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniacca	20	0,0612	0,72	238,7	
E11a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniacca	20	0,0612	0,72	238,7	
E11b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniacca	20	0,0612	0,72	238,7	
E11c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniacca	20	0,0612	0,72	238,7	
E12a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniacca	20	0,0612	0,72	238,7	
E12b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniacca	20	0,0612	0,72	238,7	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento; valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento; Valore ottenuto dividendo emissione totale annua [calcolata con BREF-BAT] su ciascun punto di emissione.

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lato sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E12c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E13a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E13b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E13c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E14a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E14b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E14c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E15a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E15b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E15c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E16a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E16b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E16c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E17a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E17b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E17c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E18a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E18b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E18c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E19a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E19b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E19c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E20a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E20b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E20c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E21a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E21b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E21c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E22a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E22b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E22c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E23a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E23b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E23c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E24c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E25a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E26a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E26b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E27a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E27b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento.
(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E27c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E28a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E28b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E28c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E29a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E29b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E29c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E30a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E30b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E30c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento.

(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento: Valore ottenuto dividendo emissioni totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m³/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diametro o tali sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
E31a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E31b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E31c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E32a	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	1,2
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E32b	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E32c	Capannone 1	36.000	5 - 24	discontinua	da 17° a 30°	Polveri Totali	15	0,0189	0,54	73,6	
						Ammoniaca	20	0,0612	0,72	238,7	
E33	Locale Gruppo Elettrogeno	Gruppo Elettrogeno (potenza 0,28 MW inferiore a 1 MW) <i>Letf. bb) Allegato IV alla parte quinta Impianti ed attività in deroga, parte I - Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.</i>									
ES9	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I - Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.</i>									
ES10	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi <i>Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I - Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.</i>									

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento; valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento-

(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento; Valore ottenuto dividendo emissione totale annua(calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

PUNTO DI EMISSIONE	Provenienza Capannone	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissione h/gg	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp °C	Sostanza inquinante	Conc. inquinante emissione [mg/m ³ a 0°C e 0,101 MPa]	Flusso di massa			Diámetro o lati sezione [m o mxm]
								kg/h medio (*)	kg/h di picco	kg/anno (**)	
ES11	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES12	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES13	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES14	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES15	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									
ES16	Silos Mangimi Capannone	Emissioni diffuse di modesta entità in fase di scarico mangimi Letf. m) Allegato IV alla parte quinta parte I – Impianti di cui Art. 272 comma 1 D.Lgs. 152/06.									

(*) = valido solo per ventole estrazione aria box allevamento; valore medio ottenuto dividendo il flusso di massa annuo su 300 gg e 13 h/g di funzionamento.

(**) valido solo per ventole estrazione aria box allevamento; Valore ottenuto dividendo emissione totale annua (calcolata con BREF-BAT) su ciascun punto di emissione.

Tecnico: Dott. Marino Di Remigio

Prescrizioni:

- a) Ferma restando l'applicazione delle BAT per la riduzione delle emissioni odorigene, la Ditta dovrà adottare i necessari accorgimenti finalizzati al contenimento delle emissioni diffuse di polveri, adottando modalità gestionali in linea con dell'allegato V alla parte V del D. Lgs. 152/06, come aggiornato dal D.Lgs. 183/17, ed in particolare con i punti 3.4 e 3.7;
- b) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.

ART. 6**SCARICHI IDRICI E GESTIONE DEGLI EFFLUENTI**

Planimetrie di riferimento:

- "*Planimetria Impianto (Rete Idrica)*", datata 09/07/2024 (in atti al prot. n. RA/295081 del 16/07/2024) – **Allegato 2 al presente Provvedimento**;
- "*Planimetria Impianto (Rete fognaria)*", datata 09/07/2024 (in atti al prot. n. RA/295081 del 16/07/2024) – **Allegato 3 al presente Provvedimento**.

L'Azienda dichiara che l'allevamento si approvvigiona tramite n. 1 lagone. Dal lagone l'acqua arriva a una vasca di accumulo in calcestruzzo, dove viene sottoposta a processo di clorazione attiva e successivamente, tramite autoclave, viene mandata ai serbatoi interni dove viene disinfettata con prodotti a base di acqua ossigenata e successivamente inviata all'abbeveraggio.

Il Gestore ritiene che l'attività non sia compresa nell'elenco indicato all' art. 17 della L.R.31/2010.

La Ditta dichiara che i capannoni sono provvisti di grondaie e discendenti solo dal lato Nord-Ovest. I discendenti dei pluviali defluiscono verso il fosso in una rete diversa dalle acque di lavaggio. Dal lato Sud-Est, i discendenti dei pluviali sono interrotti ad una certa altezza per cui una piccola parte di acque meteoriche defluisce verso la laguna liquami.

Le acque meteoriche delle aree impermeabilizzate del lato Nord-Ovest sono convogliate verso il fosso. Le acque meteoriche delle aree impermeabilizzate del lato Sud-Est sono convogliate in gran parte sul terreno.

L'allevamento non ha attivo alcuno scarico derivante dall'attività produttiva, né in acque superficiali, né in rete fognaria. L'Azienda dichiara di stoccare i reflui domestici in una vasca a tenuta riportata in planimetria scarichi idrici.

Il Gestore dichiara che le acque di lavaggio dei ricoveri sono raccolte in canalette esterne ai lati dei capannoni e successivamente convogliate in vasca di stoccaggio a tenuta. Le piazzole impermeabili di movimentazione della lettiera vengono accuratamente pulite non appena questa viene asportata. Le acque di lavaggio, in forza del D.M. 5046/2016, sono da classificare come liquami.

La Società dichiara che effettua lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento (acque di lavaggio) e che la pollina prodotta è ceduta a terzi.

Acque di lavaggio**Prescrizioni:**

- a) Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici sono assimilati ai liquami, tuttavia se contengono sostanze pericolose non possono essere utilizzate per lo spandimento agronomico. In tal caso l'Azienda dovrà gestire gli effluenti come rifiuto, ivi comprese le acque di lavaggio che si generano in caso di sversamenti accidentali di sostanze pericolose;
- b) Lo stoccaggio degli effluenti zootecnici prodotti deve avvenire nel rispetto delle norme stabilite nella Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di cui alla D.G.R. n. 314 del 31/05/2021;
- c) La vasca di raccolta delle acque di lavaggio dovrà essere periodicamente, con cadenza almeno annuale, sottoposta a verifica finalizzata a garantirne tenuta ed integrità. Gli esiti di tali prove

dovranno essere opportunamente registrati. La semplice verifica del livello non costituisce verifica idonea per valutare l'integrità della vasca.

Gestione degli effluenti

Prescrizioni:

- a) In conformità a quanto previsto dal D.M. 25/02/2016 e dalla D.G.R. n. 314 del 31/05/2021, il Gestore dovrà in ogni caso dare apposita comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, anche in qualità di solo produttore, dando evidenza, qualora ricorra, anche della tracciabilità della cessione a terzi;
- b) Nell'eventualità in cui il Gestore dovesse provvedere in proprio all'utilizzazione agronomica degli effluenti prodotti, dovranno essere rispettate le tecniche di distribuzione, nonché i limiti e i divieti stabiliti nella Disciplina regionale;
- c) Qualora il Gestore abbia terreni in conduzione, oggetto di spandimento, il Gestore dovrà adempiere agli obblighi del Piano di utilizzazione agronomica (PUA), di cui all'art. 8 della Disciplina regionale e art. 5 del D.M. 25 febbraio 2016, a partire dalla prima campagna agraria successiva al rilascio dell'A.I.A., da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno. Relativamente all'adempimento della comunicazione di cui all'art. 4 del Decreto Interministeriale 5046 del 25/02/2016, è fatto obbligo alla Ditta di redigere e presentare la comunicazione per il tramite del SUAP del Comune di competenza entro 60 giorni dal rilascio del Provvedimento;
- d) A corredo del Report annuale, il Gestore dovrà inserire il dato della produzione e cessione a terzi della lettiera esausta ed inviarlo, oltre che agli Enti previsti, anche all'Ufficio regionale competente: Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo;
- e) Il Gestore dovrà adempiere agli obblighi di detenzione presso l'allevamento del "registro delle utilizzazioni", così come previsto dalla D.G.R. n. 314 del 31/05/2021.

ART. 7

RIFIUTI

Planimetria di riferimento: "Planimetria impianto (deposito rifiuti)", datata 09/07/2024 (in atti al prot. n. RA/295081 del 16/07/2024) – **Allegato 4 al presente Provvedimento.**

L'Azienda dichiara di gestire i rifiuti prodotti nel rispetto dei criteri di cui all'art. 183, lettera bb) Parte IV del D.Lgs. 152/2006 secondo il criterio volumetrico.

Sezione H.1.2.2 Produzione di rifiuti								
Codice CER	Descrizione del rifiuto	Impianti/fasi di provenienza	Stato fisico	Quantità annua prodotta		Area di stoccaggio	Modalità di stoccaggio	Destinazione
				quantità	u.m.			
150106	Imballaggi sciolti in più materiali	Allevamento	Solido	2.620	kg	Vedi planimetria	Sfuso	R13
180202*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Allevamento	Liquido	0	kg	Vedi planimetria	Contenitori da 60 lt	D10
150102	Imballaggi in plastica	Allevamento	Solido	0	kg	Vedi planimetria	Sfuso	R13
150101	Imballaggi carta e cartone	Allevamento	Solido	0	kg	Vedi planimetria	Sfuso	R13
180203	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Allevamento	Solido	0	kg	Vedi planimetria	Apposito contenitore	D10
160305	Rifiuti organici, esche per topi)	Sistema derattizzazione	Solido		kg	Vedi planimetria	Apposito contenitore	D10
170405	Ferro e acciaio	Allevamento	Solido	0	kg	Vedi planimetria	Sfuso	R13

Prescrizioni:

- a) I rifiuti pericolosi devono essere stoccati in aree coperte e cordolate, in bacini di contenimento; tale disposizione trova applicazione anche per i rifiuti liquidi non pericolosi;

- b) Le vasche di raccolta in cls dei rifiuti dovranno essere periodicamente (con cadenza almeno annuale) sottoposte a verifica finalizzata a garantirne tenuta ed integrità. Gli esiti di tali verifiche dovranno essere opportunamente registrati;
- c) Per il deposito temporaneo del rifiuto EER150106 il Gestore dovrà utilizzare cassoni chiusi o alternativamente un telo impermeabile a copertura dell'area;
- d) In corrispondenza di ciascun deposito dovrà essere prevista apposita etichettatura recante il EER e le aree contrassegnate con segnaletica orizzontale.

ART. 8

ACQUE SOTTERRANEE E STATO DEL SITO

Prescrizioni:

- a) La Ditta dovrà sottoporre a monitoraggio tutti i piezometri presenti nel sito, compreso quello di nuova realizzazione. Inoltre, anche al fine di omogeneizzare i dati piezometrici, per il primo anno dovrà essere ricostruita la superficie piezometrica con frequenza quadrimestrale, riportando tutti i dati in forma tabellare: data della misura, soggiacenza e relativa conversione in m s.l.m.m.;
- b) Per quanto attiene al monitoraggio dei terreni, entro 6 (sei) mesi dal rilascio del presente Provvedimento la Società dovrà ripetere il campionamento e l'analisi degli stessi e trasmettere le risultanze ad ARTA ed A.C. A tal proposito, la Ditta entro un mese dal rilascio del presente Provvedimento, dovrà trasmettere una proposta di ubicazione delle indagini da effettuare, da sottoporre alla valutazione di ARTA ed A.C.;
- c) Relativamente ai superamenti delle CSC riscontrati nelle acque sotterranee, la Società dovrà, qualora non già effettuato, dare seguito a quanto previsto nella Parte IV – Titolo V del D.Lgs 152/06, dandone evidenza anche all'A.C. per l'A.I.A.;
- d) Fatte salve le determinazioni assunte dalle rispettive A.C. nell'ambito del procedimento di cui al Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06, i parametri da monitorare nelle acque sotterranee sono (rif. tab. 2 all. 5 parte IV d. Lgs. 152/06): metalli, idrocarburi totali, inquinanti inorganici, alifatici cancerogeni e non cancerogeni.

ART. 9

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Prescrizioni:

Nelle more di provvedimenti Regionali che recepiscono il D.M. n. 95 del 15/04/2019 relativamente ai criteri di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento, l'Azienda deve mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo e si demanda all'azienda l'adozione di tutti i necessari accorgimenti:

- a) I serbatoi/contenitori di sostanze pericolose (compresi rifiuti) devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, in grado di contenere il volume del serbatoio/contenitore stesso;
- b) Le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate;
- c) Le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei FUSTI, nonché di movimentazione dei materiali in colli, devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti;

- d) Eventuali caditoie, presenti nelle aree di stoccaggio, carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere, se possibile, definitivamente chiuse o, in alternativa, sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni;
- e) L'Azienda deve porre in essere procedure documentate di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario;
- f) Le tubazioni di movimentazione delle sostanze pericolose devono essere poste su aree impermeabilizzate;
- g) L'Azienda deve adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire che anche in condizioni diverse dal normale esercizio non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque;
- h) Le procedure di cui sopra dovranno essere inserite come parte integrante del PMC e gli interventi effettuati (verifiche e ripristini) dovranno essere registrati in apposito registro tenuto a disposizione degli organi di controllo.

ART. 10 RUMORE

Prescrizioni:

- a) La Ditta dovrà provvedere ad una adeguata e periodica manutenzione e pulizia delle ventole con registrazione di tali operazioni;
- b) La Ditta è tenuta a verificare il rispetto dei limiti assoluti vigenti al perimetro dello stabilimento con frequenza almeno quinquennale, ovvero in occasione di modifiche sostanziali per l'impatto acustico.

ART. 11 CONSUMI SPECIFICI E FATTORI DI EMISSIONE

Prescrizioni:

- a) L'Azienda deve sottoporre a monitoraggio con cadenza almeno annuale i fattori di emissione e i consumi specifici, confrontandoli con i valori di riferimento del BREF e riportando nel report annuale l'andamento degli indicatori nel tempo.

ART. 12 APPLICAZIONE DELLE BAT CONCLUSIONS

Decisione di Esecuzione (UE) n. 2017/302 del 15/02/2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio

Prescrizioni:

- a) Il Gestore deve garantire sempre la piena attuazione di tutte le BAT Conclusions compatibili con la propria categoria di allevamento e deve dare evidenza nel Report annuale di quanto programmato ed attuato in applicazione alle BAT, con l'indicazione dei benefici ambientali conseguiti;
- b) Il Gestore è tenuto ad attuare sin da subito un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle BAT;
- c) Il Gestore deve annotare su apposito registro tutte le procedure di revisione degli impianti e le operazioni di verifica dell'efficienza delle varie apparecchiature;
- d) Il Gestore deve registrare e tenere a disposizione per i controlli l'evidenza delle verifiche effettuate sulle condotte e relative manutenzioni, delle verifiche effettuate sulla pressione degli abbeveratoi e dare evidenza dei risparmi idrici conseguiti nel Report annuale;

- e) In caso di criticità relative all'impatto acustico il Gestore dovrà adottare un piano di riduzione delle emissioni sonore, con i necessari accorgimenti volti al contenimento dell'impatto acustico, in linea con le BAT 9 e 10;
- f) In caso di criticità relative alle emissioni di polveri, il Gestore dovrà dare attuazione anche alla BAT 11c;
- g) In caso di criticità in riferimento alle emissioni di odori, il Gestore dovrà implementare ulteriori interventi inviando un piano per la riduzione delle emissioni odorigene in linea con le BAT 12 e 13 ed attuando tutte le azioni previste dallo stesso. Inoltre, il Gestore dovrà registrare su apposito registro ogni azione di monitoraggio e di mitigazione che effettua. In caso di esposti o altra criticità che emergessero in fase di controllo, l'azienda dovrà ulteriormente implementare le BAT per la riduzione dell'impatto odorigeno, effettuando altresì monitoraggi presso i recettori;
- h) In caso di criticità delle emissioni di ammoniaca, il Gestore dovrà attuare anche la BAT 16 b) e/o 16 c);
- i) Il Gestore dovrà, almeno annualmente, controllare la tenuta della vasca di raccolta degli effluenti, registrandone gli esiti in apposito registro;
- j) Nel Report annuale, nella comunicazione ed eventualmente nel PUA, il Gestore dovrà dare evidenza dell'applicazione delle BAT 20, 21 e 22;
- k) Il Gestore dovrà effettuare il monitoraggio periodico delle emissioni odorigene tramite misura delle concentrazioni di ammoniaca, da utilizzarsi come parametro sentinella per quanto riguarda le problematiche di impatto odorigeno. Al verificarsi di eventi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati, oppure in caso di riportate criticità e/o lamentele da parte della popolazione, il Gestore è tenuto ad attivare il monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria secondo le modalità previste dalla BAT 26;
- l) Tutti i consumi (idrici, elettrici, materie prime, effluenti, ecc.) devono essere registrati su apposito registro da tenere a disposizione degli organi di controllo. Nel Report annuale dovrà essere riportato l'andamento dei consumi specifici.

ART. 13

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Gestore dell'impianto esegue i controlli analitici da effettuare a proprio carico con la frequenza eventualmente prevista negli articoli del presente provvedimento. Inoltre, è tenuto al rispetto del seguente Piano di Monitoraggio e Controllo (in atti ai prott. nn. RA/295081 del 16/07/2024 e RA/361669 del 16/09/2024):

1. Monitoraggio del ciclo produttivo e dei consumi di risorse energetiche, materie prime e acqua

M.0 Monitoraggio del ciclo produttivo e dei consumi di risorse energetiche, materie prime e acqua					
Risorse e materie prime	Frequenza verifica	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Unità di misura	Annotazioni
Controllo della mortalità	Giornaliera		Personale interno	n. capi	Bolle trasporto carcasse
Acqua rete idrica	Annuale	Lettura contatori	Personale interno	litri	Registro di monitoraggio ambientale
Metano	Annuale	Fatture fornitore	Personale interno	mc	Registro di monitoraggio ambientale
Gasolio mezzi e gruppo elettrogeno	Annuale	Fatture fornitore	Personale interno	litri	Registro di monitoraggio ambientale
Energia elettrica totale	Annuale	Lettura contatore	Personale interno	kWh	Registro di monitoraggio ambientale
Disinfettante	Annuale	Alla fornitura	Personale interno	litri	Registro di acquisto
Mangime in entrata	Annuale	Alla fornitura	Personale interno	tonn	Registro di acquisto
Controllo delle entrate e delle uscite dei capi di allevamento	Per ogni ciclo	Registro di ingresso e uscita capi	Responsabile allevamento	n. capi quintali p.v.	Bolle di arrivo dei pulcini e fatture di vendita
Controllo dei farmaci acquistati	Annuale	Registro di acquisto	Responsabile allevamento	litri	Registro di acquisto
ACQUA DI ABBEVERAGGIO	annuale	Analisi microbiologica	Responsabile allevamento	Conta batterica	conservazione RDP
Controllo integrità telo impermeabile lagone liquami	Annuale	visivo	Responsabile allevamento	==	Registro di monitoraggio ambientale

2. Emissioni in Atmosfera

M.1.1 Monitoraggio Inquinanti						
Punto emissione	Parametro	Modalità di controllo		Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		continuo	discontinuo			
EMISSIONE DIFFUSA						

M.1.2 Sistemi di trattamento fumi					
Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione e periodicità di manutenzione	Parametri di controllo	Modalità e frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
NON APPLICABILE					

M. 1.3 Emissioni diffuse					
Descrizione	Area di origine	Inquinante/parametro	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Emissioni in fase di stabulazione	Estrattori d'aria	NH ₃	Stima mediante fattori ricavati dal Documento BREF e per mezzo di software tipo BAT TOOL O EQUIVALENTI	Annuale	Trasmissione annuale dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio
		CH ₄			
		Polveri			

3. Odori

Si rimanda agli elaborati denominati "Gestione emissioni odorigene" e "Relazione di ricognizione e valutazione emissioni odorigene impianto esistente", datati giugno 2024 ed acquisiti in atti al prot. n. RA/295081 del 16/07/2024) – **Allegati 5 e 6 al presente Provvedimento.**

Prescrizioni:

- a) Tutte le azioni indicate nel Piano Gestione delle emissioni odorigene (**Allegato 5** al presente Provvedimento) finalizzate a prevenire e mitigare l'impatto olfattivo dovranno essere registrate in apposito documento da tenere a disposizione degli Enti di controllo. Nel caso in cui le azioni attuate non risolvano le criticità, l'Azienda dovrà attuare il monitoraggio dell'impatto olfattivo presso i recettori e il successivo studio di impatto, in linea con quanto previsto dal Decreto Direttoriale del 28 giugno 2023, n. 309, recepito con D.G.R. n. 933 del 20/12/2023 avente ad oggetto: "D.Lgs. 152/2006, art. 272-bis – Decreto Direttoriale 28 giugno 2023, n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica recante "Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività (di seguito indirizzi). Istituzione tavolo di lavoro regionale in materia di emissioni odorigene".

4. Rumore

M.3.1 Rilevi fonometrici esterni					
Postazione di misura	Rumore differenziale	Valore	Unità	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Ai confini del sito (verifica delle emissioni al confine aziendale e presso i ricettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche)			dB(A)	Quinquennale ed in caso di realizzazione di nuove strutture e/o modifica o potenziamento delle infrastrutture presenti	Dati ed elaborazioni conservati per almeno 5 anni presso lo stabilimento

5. Rifiuti

M.4.1 Controllo rifiuti prodotti				
Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Preparazione lettiera e operazioni accessorie	NON PERICOLOSI Imballaggi in materiali misti (150106) Imballaggi in carta e cartone (150101) Imballaggi in plastica (150102)	Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti nell'area del deposito temporaneo - Marcatura dei contenitori e controllo visivo della separazione	Come previsto dalla norma di settore Criterio di gestione volumetrico	Come previsto dalla norma di settore Registro di monitoraggio ambientale solo in caso di anomalie
Manutenzione straordinaria	Ferro e acciaio (170405)			
Prevenzione epidemie	PERICOLOSI Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (180202*)			
Derattizzazione	Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose (160305*)			

M. 4.2 Controllo rifiuti in ingresso				
Attività	Codice CER	Modalità di campionamento e di analisi	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
NON APPLICABILE IN QUANTO NON SI RICEVONO RIFIUTI DALL'ESTERNO				

6. Acque Sotterranee

M.5.1 Acque sotterranee				
Piezometro	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1, S2, S3, S4	LIVELLO PIEZOMETRICO	Controllo eventuale presenza di acqua nei piezometri	Annuale	REGISTRO VERIFICHE presenza acqua nel piezometro
	In casa di presenza di acqua i parametri saranno : <i>metalli, idrocarburi totali, inquinanti inorganici, alifatici cancerogeni e non cancerogeni</i>	ANALITICO In caso di presenza di acqua spurgare e sottoporre ad analisi	Primo anno dopo riesame AIA quadrimestrale Annuale	Conservazione dei rapporti di prova per 5 anni

M.5. Suolo				
Area	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Primo metro (strato superficiale) analisi del terreno di fertirrigazione e delle zone adiacenti ai percorsi esterni dei capannoni	pH scheletro, idrocarburi leggeri (C<12), idrocarburi pesanti (C>12), indice SAR, CSC, metalli pesanti (Cd, Co, Cr, Ni, Pb, Cu, Zn), azoto totale, fosforo	Analitico	Decennale	Conservazione del certificato analitico
Controllo integrità telo impermeabile lagone liquami	integrità	visivo	annuale	Registro di monitoraggio ambientale

7. Comparto impianti tecnologici: verifiche e manutenzioni

M.7 Comparto impianti tecnologici: verifiche e manutenzioni					
Attrezzatura/impianto e strumentazione soggetta a verifica	Frequenza verifica	Frequenza manutenzione ordinaria/straordinaria	Tipo di verifica	Responsabile della verifica	Registrazioni e trasmissione dati agli Enti di controllo
Strutture aziendali, coibentazioni, coperture, pavimentazioni	Annuale	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica dello stato di conservazione	Personale interno	Registro di monitoraggio ambientale solo in caso di anomalie o qualora sia necessaria la manutenzione straordinaria
Sistemi di abbeveraggio e rete idrica acque di abbeverata	Giornaliero	Solo se necessaria dopo la verifica	Verifica visiva di tenuta della rete di distribuzione	Personale interno	
Sistema di distribuzione del mangime e/o degli alimenti	Quotidiana	Solo se necessaria dopo la verifica	Visivo in quanto le tubazioni sono a vista	Personale interno	
Gruppo elettrogeno	Settimanale	Solo se necessaria dopo la verifica	<ul style="list-style-type: none"> • Prove di accensione • Controllo del livello di gasolio presente nella cisterna a servizio del gruppo elettrogeno • Controllo del liquido elettrolita presente negli accumulatori • Controllo del livello dell'olio Motore • Controllo della scaldiglia a bordo macchina • Controllo del livello del liquido di raffreddamento 	Personale interno	Registro di monitoraggio ambientale solo in caso di anomalie o qualora sia necessaria la manutenzione

8. Gestione degli effluenti zootecnici e lettiere esausti

M.8 Gestione degli effluenti zootecnici e lettiere esausti				
Parametro	Tipo di verifica	Unità di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Lettiera prodotta	Quantitativo ceduto	Mc e tonn	Ad ogni cessione	Documento di trasporto e registro
	Determinazione analitica parametro umidità, Azoto totale e Fosforo		Annuale	Certificati analitici a firma di tecnico abilitato e conservati in azienda per almeno 5 anni Trasmissione annuale dei dati mediante relazione annuale di monitoraggio
Acque di lavaggio accumulata nel lagone	Determinazione analitica pH Azoto totale, Fosforo		Annuale	

9. Condizioni diverse dal normale esercizio

M.6.1 Avvio e arresto dell'impianto
NON APPLICABILE PER LA TIPOLOGIA DI ATTIVITA' CHE NON PREVEDE FASI DI AVVIO ED ARRESTO DELL'IMPIANTO
M. 6.2 Emissioni fuggitive
Il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana
M.6.3 Malfunzionamenti ed emergenze
Si rimanda al Piano delle emergenze
M.6.4 Arresto definitivo dell'impianto
<p>Entro 30 giorni dal termine delle attività di smantellamento, che andrà debitamente comunicato agli Enti Competenti, l'azienda dovrà presentare all'Autorità Competente, al Servizio Gestione rifiuti della Regione Abruzzo, all'ARTA Distretto provinciale competente, alla Provincia ed alla ASL territorialmente competente un "piano di indagini" redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell' ALLEGATO 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati - luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.</p> <p>Per installazioni soggette all'obbligo di relazione di riferimento va considerato l'art. 29 sexies comma 9 lettere b, c, d. Per gli altri considerare l'art. 29 sexies comma 9 lettera e</p>

ART. 14

GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO

Prescrizioni:

- a) Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto nell'elaborato "Gestione Emergenze Ambientali – maggio 2019", in atti al prot. n. RA/199213 del 05/07/2019, **Allegato 7 al presente Provvedimento**. Tale procedura dovrà essere integrata nell'ambito del SGA, in linea con le indicazioni di cui alla BAT 2c;

- b) Il Gestore deve disporre presso l'impianto di idonei materiali (tappeti assorbenti, segatura, barriere di assorbimento per contenere le eventuali acque di spegnimento, ecc.), come indicato nella procedura, in quantità sufficienti a contenere eventuali sversamenti accidentali;
- c) Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per le emissioni fuggitive in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

Comunicazioni in caso di dismissione dell'attività:

- a) In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, Arta, Provincia;
- b) Il Comune è l'Ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii.;
- c) Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la D.G.R. n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i. Tale piano deve essere inviato a:
- Autorità Competente per l'A.I.A.;
 - Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti - Ufficio attività tecniche;
 - Comune territorialmente competente;
 - Arta Distretto provinciale competente;
 - ASL territorialmente competente;
 - Provincia territorialmente competente.

ART. 15

REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

Prescrizioni:

- a) Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un Report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve, altresì, includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo, contenente anche la modalità, criterio temporale o volumetrico, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb). Il Report costituisce uno strumento per le verifiche di conformità del presente Provvedimento autorizzativo. Pertanto, qualora dall'esame dei referti analitici e/o dalla documentazione allegata si rilevassero durante il sopralluogo delle non conformità ne sarà data comunicazione alle AA.CC. per il seguito di competenza;
- b) Il Gestore deve produrre una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni:
- l'andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'A.I.A., commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);

- le modifiche comunicate dopo il rilascio dell’Autorizzazione, l’iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;
 - l’esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell’A.I.A. e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell’ente di controllo e/o prescrizioni dell’Autorità Competente;
 - la descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell’A.I.A., nonché provvedimenti intrapresi dalla Ditta;
- c) In riferimento al calcolo delle emissioni (con software BAT-Tool o analoghi), dovranno essere dettagliati i dati inseriti in input (calcolo della presenza media di capi, calcolo dell’azoto escreto se diverso dallo standard, quantità di effluenti prodotti, tecniche di riduzione, ...).

Il Gestore dovrà accompagnare il Report annuale con la seguente tabella compilata:

ADEMPIMENTI PMC		FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
			SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
MATRICE	Sigla							
EMISSIONI IN ATMOSFERA								
SCARICHI IDRICI								
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)								
RIFIUTI (indicare EER)								
EMISSIONI SONORE								
PIEZOMETRI								
ALTRO (indicare)								

INDICATORI DI PRESTAZIONE	Descriz.	Andamento (rispetto anno precedente)			Andamento dal rilascio dell'A.I.A. (fare grafico)		
		Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descr.)	Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descrivere)
CONSUMI SPECIFICI							
FATTORI DI EMISSIONE							
ALTRI (INDICARE)							

IL PMC É STATO PIENAMENTE ATTUATO?	SI	NO	COMMENTI

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D.Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici EER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrato.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.
17. Adempimenti previsti dal Decreto Interministeriale 5046 del 25/02/2016.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-decies c. 1 D.Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'A.I.A.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.

7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

ART. 16

PIANO DEI CONTROLLI ARTA

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006.

L'Arta effettuerà contestualmente al sopralluogo, il controllo della relazione che l'azienda deve redigere con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

Le metodiche riportate nelle tabelle seguenti non sono da ritenersi vincolanti per l'Agenzia e sono state indicate al solo scopo di consentire al Gestore di individuare la tariffa. L'ARTA adotterà le metodiche ufficiali ritenute più idonee.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il Gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

Acque Sotterranee

(il campionamento delle acque sarà effettuato solo se verranno rinvenute al momento del sopralluogo)

Controllo effettuato sul piezometro (*)
Voce
Livello piezometrico
pH, conducibilità, potenziale redox
Idrocarburi totali
Alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni
Solfati
Nitriti
Nitrati

(*) ARTA si riserva di effettuare la ricerca di ulteriori inquinanti in funzione degli esiti del primo screening.

ART. 17

Sono fatte salve le norme e/o i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza, specifici e motivati interventi più restrittivi adottati da parte dell'Autorità sanitaria a sensi degli artt. 216 e 217 del TULPS approvato con R.D. 27 luglio 1935, n. 1265, le eventuali diverse disposizioni adottate dall'Autorità Giudiziaria, i diritti di terzi ai sensi di legge e tutte le altre disposizioni di pertinenza di altri Enti/Autorità/Organi competenti, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

ART. 18

Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

ART. 19

Il presente Provvedimento sostituisce integralmente l'A.I.A. n. 93/79 del 27/03/2009 e ss.mm.ii.

ART. 20

L'Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione con oneri a carico del Gestore, avvalendosi dell'ARTA.

ART. 21

Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto e/o dichiarazioni mendaci rese dalla Società, salvo che non comportino più gravi violazioni, danno luogo all'adozione del Provvedimento di revoca dell'Autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente, secondo le modalità di cui all'art. 29-decies, comma 9 della Parte II Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 22

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente Provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP025 "Politica Energetica e Risorse del Territorio" del Dipartimento Territorio – Ambiente, con sede in Pescara, Corso V. Emanuele, 301, nonché sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, come da art. 29-quater, comma 13 e art. 29-decies, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

ART. 23

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente Provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo.

ART. 24

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

ALLEGATI:

Allegato 1: Planimetria emissioni in atmosfera, in atti al prot. n. RA/295081 del 16/07/2024.

Allegato 2: Planimetria rete idrica, in atti al prot. n. RA/295081 del 16/07/2024.

Allegato 3: Planimetria rete fognaria, in atti al prot. n. RA/295081 del 16/07/2024.

Allegato 4: Planimetria stoccaggio rifiuti, in atti al prot. n. RA/295081 del 16/07/2024.

Allegato 5: Piano di Gestione delle Emergenze Odorigene, in atti al prot. n. RA/295081 del 16/07/2024.

Allegato 6: Relazione di ricognizione e valutazione emissioni odorigene impianto esistente, in atti al prot. n. RA/295081 del 16/07/2024.

Allegato 7: Piano di Gestione delle Emergenze Ambientali, in atti al prot. n. RA/199213 del 05/07/2019.

L'ISTRUTTORE

Dott.ssa Alessandra DI DOMENICA

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.L. 39/93)*

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Fabio PIZZICA

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.L. 39/93)*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Dario CIAMPONI

(firmato digitalmente)

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 29672EFCD694342E75F0C7743A8E2E10E546E3A15B9CC1A6006E949C76CD8945

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: DARIO CIAMPONI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Nr. determina DPC025/340
Data determina 18/09/2024
Progressivo 16346/24

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAUQMBC-162436

PASSWORD UWyvg

DATA SCADENZA 18-09-2025

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

